

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

I<sup>o</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 158/CSA

(2017/2018)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma 21 giugno 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

#### I COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Stefano Agamennone, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dott. Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

**1. RICORSO DEL CALCIATORE ALCIBIADE RAFFAELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTADELLA/PRO VERCELLI DEL 18.05.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 183 del 21.05.2018)

La C.S.A., sentito l'arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Alcibiade Raffaele. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### II COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dott. Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

**2. RICORSO DEL CALC. BRIENZA FRANCO AVVERSO LE SANZIONI:**

- SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA;
- AMMENDA DI € 1.000,00,

**INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PLAY OFF CITTADELLA/BARI DEL 03.06.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 196 del 04.06.2018)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Brienza Franco, riduce la sanzione dell'ammenda a € 500,00, conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO DEL CALCIATORE SABELLI STEFANO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PLAY OFF CITTADELLA/BARI DEL 03.06.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 196 del 04.06.2018)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Sabelli Stefano. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

Pubblicato in Roma 21 giugno 2018

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Roberto Fabbricini